



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 9 Aprile 2011

Prot. n. 115/11

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIF. CIVILE  
Prefetto Dott. Francesco Paolo TRONCA**

**AL PREFETTO DI SONDRIO  
Dott.ssa Erminia Rosa CESARI**

**AL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VVF  
VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO  
Dott. Ing. Alfio PINI**

**AL DIRETTORE CENTRALE PER L'EMERGENZA  
E IL SOCCORSO TECNICO  
Dott. Ing. Pippo Sergio MISTRETTA**

**AL DIRETTORE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO  
PER LA REGIONE LOMBARDIA  
Dott. Ing. Antonio MONACO**

**AL COMANDANTE VIGILI DEL FUOCO SONDRIO  
Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS**

**Oggetto: SONDRIO - PIANO PER LA RICERCA DELLE PERSONE SCOMPARSE.  
RICHIESTA DI RETTIFICA NEL RISPETTO DEI COMPITI DEI VVF .**

Non molto tempo addietro, il Co.Na.Po. ha avuto modo di ringraziare il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco per quanto fatto in ordine alla questione del coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso delle persone scomparse, in occasione dell'emanazione della noi contestata prima circolare del Commissario di Governo per le persone scomparse, Prefetto Penta. A distanza di poco tempo da quei fatti, la Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico ha trasmesso a tutti i comandi, tramite le Direzioni Regionali, le linee guida per la compilazione delle P.O.S. relative alla tipologia di intervento in oggetto, compiendo un altro importante passo verso la valorizzazione del ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e l'implementazione della capacità operativa in questo specifico ambito.

Sappiamo che, ad oggi, per motivi che ci sfuggono, non tutte le direzioni hanno provveduto a trasmettere le linee guida ai comandi provinciali. Se si considera che in moltissime prefetture sono in corso di realizzazione le procedure provinciali per la ricerca delle persone scomparse e che sarebbe auspicabile che il Corpo esprimesse una posizione univoca nelle diverse province su tale argomento, che altra non può essere che quella delle direttive impartite tramite le linee guida. Appare quindi evidente che la loro mancata diffusione comporterà un danno sostanziale e di immagine di notevole entità per il Corpo dei Vigili del Fuoco.

Un esempio che il Co.Na.Po. non esita a definire triste, del concretizzarsi di questo rischio, lo si può leggere nel protocollo che definisce il "Piano per la ricerca delle persone scomparse" della Prefettura di Sondrio, purtroppo firmato (e dunque accettato), anche dal locale comandante dei vigili del fuoco.

Nel documento, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viene sottratta in modo sostanziale, la quasi totalità delle proprie competenze istituzionali, a favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. (C.N.S.A.S.). Per sostenere il conferimento ad un'associazione di volontariato, della responsabilità di coordinamento dell'intero apparato di soccorso pubblico e relegare il C.N.VV.F. in un ambito marginale dell'attività di ricerca e soccorso delle persone scomparse, a Sondrio si sono appellati all'art. 1 della legge 74/2001. Il

Co.Na.Po., in più occasioni ha evidenziato come tale interpretazione della citata legge sia faziosa e non interpreta (anzi interpreta al contrario), le vere intenzioni del legislatore. Se così non fosse, saremmo in presenza di una legge palesemente in contrasto con tutta la normativa che regola l'attività di soccorso pubblico e protezione civile.

Il corpus normativo in questione (Legge n. 1570/41 - Legge n. 469/61 - D.Lgs n. 300/99 – D.Lgs n. 343/2001 – D.Lgs n. 139/2006), sancisce il ruolo del C.N.VV.F., quale unica amministrazione statale a *competenza generale nel soccorso pubblico*, attribuendogli specifiche competenze, non trasferibili ad altri se non con una modifica sostanziale dei principi generali ai quali il citato corpus si ispira ed informa, dunque probabilmente modifiche di livello anche costituzionale, nonché del TULPS.

Dirimente, ai fini della corretta interpretazione della legge 21 marzo 2001, n. 74, risulta la lettura dell'iter seguito dal provvedimento legislativo. Alleghiamo alla presente un estratto dell'iter parlamentare citato (ALLEGATO N.1), nel quale è possibile vedere con assoluta chiarezza quali fossero le intenzioni del legislatore. Dalla formulazione iniziale dell'art. 1 che prevedeva effettivamente la competenza esclusiva del C.N.S.A.S. nel coordinamento dei soccorsi in ambiente montano, ipogeo ed impervio del territorio nazionale, si arriva, dopo opportuna discussione e relativi emendamenti, alla formulazione finale che esclude tale ipotesi, in particolare preservando le prerogative delle Amministrazioni dello Stato ed escludendo dagli effetti della norma anche gli eventi di protezione civile, regolati da specifica normativa.

Da quanto appena detto traggono origine e motivazione le risposte (ALLEGATO N.2) che il Governo, per il tramite dell'allora Sottosegretario all'Interno, Balocchi, dette a due distinte interrogazioni parlamentari che alleghiamo.

E' del tutto evidente quindi, e le norme lo confermano, che un ente di volontariato quale il C.N.S.A.S. non può avere compiti e funzioni di coordinamento su un **corpo dello stato preposto istituzionalmente al soccorso ed alla sicurezza pubblica**, i cui uomini rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" (art. 8 della l.1570/41, confermato in vigore dall'art. 35 del D.Lgs 139/06) di cui il soccorso pubblico costituisce una "species", corpo che, non a caso, dipende dall' autorità nazionale della pubblica sicurezza (il ministro dell'interno – cfr. art. 1 legge 121/81) e dalla autorità provinciale della pubblica sicurezza (il prefetto – cfr. art 1 del T.U.L.P.S.).

Ci si chiede se il comandante provinciale di Sondrio era al corrente di quanto sopra al momento della firma ?

Ci si chiede come mai il dipartimento dei vigili del fuoco non impartisce ai dirigenti chiare e precise linee guida nella stipula dei piani provinciali per la ricerca persone ?

E dire che sono recentissime le vicende legate alle già citate circolari del Commissario Governativo per le persone scomparse che, per come si erano concluse, avevano dato una iniezione di fiducia al personale.

Peccato che pare non ne siano seguite chiare direttive ai dirigenti ed alle prefetture.

La lettura del piano che alleghiamo (ALLEGATO N.3), lascia letteralmente a bocca aperta, per l'abdicazione quasi totale dei compiti e delle prerogative istituzionali dei VV.F.

Si arriva addirittura a stabilire che il C.N.VV.F., metterà a disposizione di chi dirige le operazioni di ricerca (non noi), la propria unità UCL. Un discorso è collaborare, cosa che per i vigili del fuoco è da sempre un'abitudine di vita e professionale, un'altra è stabilire procedure che rappresentano una vera e propria beffa per i Vigili del Fuoco.

Per questo motivo questa organizzazione sindacale Co.Na.Po., chiede un immediato intervento da parte dei vertici del Dipartimento, da parte del Prefetto di Sondrio e da parte del Comandante VVF di Sondrio, al fine di tutelare le prerogative istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ristabilendo la corretta applicazione della normativa vigente in materia di Soccorso Pubblico e di Protezione Civile.

Quanto sopra tenuto anche conto del fatto che l'accordo ha validità sperimentale di mesi 6.

Distinti saluti.

Roma, 9 aprile 2011

Allegati: n. 3 come specificato nel testo.

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio Brizzi



**ITER PARLAMENTARE DELLA LEGGE 21 MARZO 2001, N. 74**

**"Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico"**

Il progetto di legge è l'atto Camera n. 6800 presentato in data 23 febbraio 2000 ed avente come relatore l'onorevole De Tomas appartenente al gruppo ( Misto, Minoranze Linguistiche ) del Trentino Alto Adige.

Nella prima stesura l'Articolo 1 Comma 2 recitava quanto segue :

*...." Al CNSAS, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, è attribuita la competenza esclusiva sul soccorso degli infortunati, dei pericolanti e sul recupero dei caduti su tutto il territorio montano, nell'ambiente ipogeo, e nelle zone impervie dell'intero territorio nazionale. Tale attività può essere svolta anche con la collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni ed in questo caso il coordinamento e la gestione dei soccorsi spettano al CNSAS."*...

Il Governo, rilevando che tale articolo, così formulato, si poneva in contrasto con le norme di principio che governano il settore, ha presentato un emendamento, vertente ad escludere la possibilità che il C.N.S.A.S. abbia funzione di coordinamento nei confronti di amministrazioni dello Stato.

Dette intenzioni si evincono chiaramente dal seguente estratto della riunione della

**VIII Commissione - Resoconto di giovedì 21 dicembre 2000 ( sede consultiva )...**

*...."Il sottosegretario Aniello DI NARDO evidenzia come non vi siano aspetti controversi nel provvedimento; tuttavia il Governo intende apportare talune correzioni all'articolo 1, commi 2 e 4, al fine di escludere l'attribuzione al Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico di una competenza esclusiva nella materia in esame, nonché compiti di coordinamento di altre strutture. Tali previsioni sarebbero infatti in contrasto con le norme di principio riguardanti il settore della protezione civile, che prevedono l'attribuzione di specifici compiti in materia al dipartimento della protezione civile ed alla guardia di finanza. Per la medesima ragione il Governo presenterà anche una proposta emendativa volta a prevedere, in un apposito articolo 6-bis, specifiche disposizioni per il personale del ministero dell'interno e della guardia di finanza."*...

....nella riunione del 24 Gennaio 2001 viene proposta la seguente modifica ...

*..." Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambito ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine».*

*1. 1.Il Governo.*

*Al comma 2, sostituire la parola: esclusiva con le seguenti: in via prioritaria.*

*1. 3.Il Relatore.*

*Sopprimere il comma 5.*

*1. 2.Formenti, Guido Dussin. ...*

....nella riunione del 7 marzo 2001 vengono proposti gli emendamenti del governo...

***”Il sottosegretario Aniello DI NARDO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1 del Governo e dell'articolo aggiuntivo 6.01 del Governo. Esprime poi parere favorevole sui restanti emendamenti presentati.***

***La Commissione approva il subemendamento 0.1.1.1 del relatore e, quindi, l'emendamento 1.1 del Governo, come modificato dal subemendamento testè approvato.***

***Successivamente approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Formenti 1.2 e gli emendamenti 2.1 e 3.1 del relatore, nonché l'articolo aggiuntivo 6.01 del Governo.”***

Gli emendamenti:

***...”Dopo le parole: allo stesso fine aggiungere, in fine le seguenti: ; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS-CAI.***

***0. 1. 1. 1. Il Relatore.***

***Sostituire il comma 2 con il seguente:***

***2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambito ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine.***

***1. 1. Il Governo.***

***Sopprimere il comma 5.***

***1. 2. Formenti, Guido Dussin. “***

La legge verrà poi approvata il 21 Marzo 2001 nel testo che conosciamo.

Anche volendo fare finta di non conoscere l'importanza dell'accordo di qualsiasi norma sul soccorso pubblico ai principi che informano la normativa, per quanto sopra esposto, si evince con assoluta certezza che non vi è mai stata alcuna intenzione, da parte del legislatore, di attribuire al C.N.S.A.S. i poteri che invece gli vengono riconosciuti nel piano della Prefettura di Sondrio. Persino un ben noto parere del Consiglio di Stato, certamente ben conosciuto a chi legge, interverrà per chiarire in questo senso i termini giuridici della vicenda.

(ALLEGATO N.2)

**RISPOSTA DEL GOVERNO A INTERROGAZIONE PARLAMENTARE A RISPOSTA  
SCRITTA ATTO CAMERA N. 4-02678 PRESENTATA DA ON. LUIGI GIACCO  
VENERDÌ 12 APRILE 2002 NELLA SEDUTA N.130  
(11/10/2002 – RISPONDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ON.LE MAURIZIO BALOCCHI)**

“ ..... omissis .....

*l'intervento è stato compiuto in adempimento dei compiti istituzionali affidati al C.N.VV.F dalla normativa vigente (legge 27/12/41n. 1570, legge 13.05.1961 n.469, decreto legislativo 30.07.1999 n.300) che configura il soccorso pubblico, **di cui l'intervento in ambienti montani è una species**, come una delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno. **Alla luce di tale quadro normativo va interpretato ed applicato l'art.1 com.2 della legge n.74 del 2001 che, con riferimento al soccorso alpino, riconosce al corpo nazionale del soccorso alpino un ruolo preminente rispetto alle altre organizzazioni similari, ma non intacca affatto le prerogative delle pubbliche amministrazioni, tantomeno quelle del C.N.VV.F., che conserva la funzione di coordinamento tecnico nello specifico settore, quale parte integrante dei poteri che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente nell'ambito del soccorso pubblico.***

**RISPOSTA DEL GOVERNO A INTERPELLANZA URGENTE ATTO CAMERA  
N.2-00591 PRESENTATA DA ON. DAVIDE CAPARINI  
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2002 NELLA SEDUTA N.243  
(23/01/2003 – risponde Sottosegretario di Stato On.le Maurizio Balocchi)**

“ .....omissis .....

*Da questo punto di vista e in relazione a qualsiasi tipo di soccorso, ivi compreso quello in ambiente alpino e speleologico, l'ordinamento vigente conferisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco una posizione di alto profilo in quanto organismo statale:*

- *chiamato a esercitare, per conto del Ministero dell'interno, la citata missione istituzionale del soccorso pubblico;*
- *individuato quale struttura operativa fondamentale della protezione civile;*
- *responsabile dell'organizzazione dei soccorsi tecnici in genere sul territorio della provincia;*
- *incaricato di assicurare i servizi di soccorso tecnico, adottando i provvedimenti del caso e coordinandole squadre di soccorritori appartenenti ad altre strutture;*
- *responsabile di sovrintendere all'impiego delle forze che partecipano alle operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità.*

.....omissis .....



*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO**  
USQUE AD MORTEM AUDEBO

**ORDINE DEL GIORNO N° 31 DEL 01.02.2011**

**OGGETTO: Piano di ricerca delle persone scomparse**

La Prefettura di Sondrio, con nota prot. 2015 del 26 gennaio 2011 che si allega ha inviato il Piano di ricerca delle persone scomparse sottoscritto dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza Pubblica il 10.11.2011.

Per la realizzazione delle relative Linee Guida VF, ed il monitoraggio durante il periodo di sperimentazione viene nominata la seguente Commissione

- P.I. Stefano FELICIONI - Presidente
- C.S.E. Silvano ROMERI - Componente
- C.S.E. Claudio CANTONI - Componente
- C.S.E. Piero CRAPELLA - Componente
- C.S.E. Giuseppe CARNAZZOLA - Componente
- C.S.E. Zino GHERARDI - Componente
- C.S.E. Andrea ROMANELLI - Componente

che riferirà con periodicità mensile allo scrivente relativamente alla attività svolta ed alle eventuali criticità riscontrate.

Il piano entrerà in vigore dal 1 febbraio 2011 con sperimentazione di 6 mesi.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Adriano DE ACUTIS)



A me  
P.I. Feliciani  
D

*Prefettura di Sondrio*

*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 2011/ 2015  
All.: 1

Sondrio, 26 gennaio 2011

Signor Procuratore della Repubblica

Signor Presidente della Provincia

Signor Questore

Signor Comandante Provinciale  
Carabinieri

Signor Comandante Provinciale  
Guardia di Finanza

Signor Comandante Provinciale  
Corpo Forestale dello Stato

Signor Comandante Provinciale  
Vigili del Fuoco

Signor Direttore  
A.A.T. Sondrio - A.R.E.U.

Signor Responsabile VII Delegazione  
Corpo Nazionale  
Soccorso Alpino e Speleologico

SONDRIO

OGGETTO: Piano di ricerca delle persone scomparse.

Si trasmette copia del Piano di ricerca delle persone scomparse, sottoscritto dalle parti in data 10 gennaio 2011.

Si rammenta che, come concordato nella seduta del 10 gennaio scorso del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Piano in questione entrerà in vigore il 1° febbraio 2011, con una sperimentazione di sei mesi.

p. Il Prefetto a.p.c.  
Il Viceprefetto Vicario  
(Scipioni)



*Scipioni*

SA/mb

*W*



Prefettura di Sondrio  
Ufficio territoriale del Governo



Provincia di Sondrio



Procura della Repubblica presso  
il Tribunale di Sondrio



Questura di Sondrio



Comando Provinciale Carabinieri  
di Sondrio



Comando Provinciale Guardia di Finanza  
di Sondrio



Comando Corpo Forestale dello Stato  
di Sondrio



Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
di Sondrio



Corpo Nazionale Soccorso Alpino e  
Speleologico - Sezione di Sondrio



S.S.U. Em. di Sondrio



PIANO PER LA RICERCA  
DELLE PERSONE SCOMPARSE

#### A. PREMESSA

1. Il presente piano, sostituisce integralmente, il protocollo d'intesa per la ricerca di persone scomparse n. 420/12A10 GAB, in data 13.02.1993, così come integrato e modificato con verbale redatto in data 13.11.2006. Esso ha lo scopo di armonizzare le procedure in atto con le prescrizioni di cui alle circolari n. 702 del 6 luglio 2010, n. 832 del 5 agosto 2010 e n. 1126 del 5 ottobre 2010 emanate dal Ministero dell'Interno, Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, e successive integrazioni.

#### B. SCOPO

1. Ha lo scopo di definire e pianificare, relativamente al territorio della Provincia di Sondrio, le procedure di intervento che debbono essere adottate da tutti gli ENTI interessati alle operazioni di ricerca di persone scomparse e/o di quelle successivamente localizzate ma infortunate in ambiente non antropizzato o comunque ostile.

#### C. INDIVIDUAZIONE DELLO SCENARIO TERRITORIALE

1. L'area su cui andranno a svilupparsi le ricerche suindicate è connotata da ambiente totalmente montano con cime oltre 4.000 metri sul livello del mare, che si sviluppa su due valli principali, la Valchiavenna e la Valtellina. Nel territorio in questione sono presenti vaste aree boschive, corsi d'acqua anche di tipo fluviale. Il principale corso d'acqua è costituito dal fiume Adda e da corsi minori. Sono presenti altresì bacini d'acqua dolce soprattutto riferiti a depositi idrici per l'alimentazione di impianti per la produzione di energia elettrica, oltre a piccoli laghi in alta quota.

#### D. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. Interessati alla corretta attuazione delle procedure di ricerca sono i seguenti soggetti e/o ENTI, da adesso in poi tutti insieme citati nel presente documento come "ENTI":
  - a. Prefettura di Sondrio;
  - b. Provincia di Sondrio;
  - c. Polizia di Stato;
  - d. Carabinieri;
  - e. Guardia di Finanza;
  - f. Corpo Forestale dello Stato;
  - g. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.);
  - h. Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S)
  - i. Servizio Emergenza e Urgenza "118";
  - j. Protezione Civile nelle sue diverse articolazioni formali e informali;
  - k. Sindaco del Municipio interessato all'esecuzione della ricerca;
  - l. Procura della Repubblica di Sondrio.
2. Le Sale Operative di Primo Intervento rappresentate nel presente accordo, funzionanti nell'intero arco delle 24 ore, sono quelle facenti capo ai seguenti numeri unici di soccorso: 118 – 115 – 1515 – 117 – 112 – 113.

## E. PIANIFICAZIONE DELLE DIVERSE FASI OPERATIVE

1. La pianificazione delle operazioni di ricerca ha per oggetto l'individuazione e il soccorso delle persone scomparse.
2. Sono definite persone scomparse quelle che volontariamente o involontariamente si sono allontanate o dileguate dai luoghi di normale residenza senza fornire indicazioni o altro, ovvero persone che per altre evenienze, di volta in volta individuate, non forniscono comunque indicazioni utili alla loro localizzazione e/o individuazione, prima o dopo la loro scomparsa.
3. La pianificazione delle diverse fasi operative trae spunto dalla diversità relativa all'origine della notizia di scomparsa di una o più persone.
4. Le fasi della pianificazioni sono le seguenti:
  - a. allarme scomparsa e fase informativa;
  - b. attivazione del piano di ricerca;
  - c. attivazione dell'unità di ricerca;
  - d. pianificazione dell'intervento;
  - e. gestione dell'intervento;
  - f. sospensione e chiusura delle ricerche;
  - g. rapporto finale
  - h. rapporti con i familiari;
  - i. rapporti con i mass media.

## F. ALLARME SCOMPARSA E FASE INFORMATIVA:

1. Il rilevamento della sparizione di persona/e è classificato come tale e può essere così dichiarato tenuto conto delle macro-casistiche appresso indicate:
  - a. scomparsa di persona denunciata a una Forza di Polizia, in:
    - presenza di notizie criminis;
    - assenza di notizia di reato.
  - b. sparizione di persona segnalata alle Sale Operative dei servizi di emergenza (118, Vigili del Fuoco) o altri Enti.

## G. RECEPIMENTO DELLA DENUNCIA

1. Nel caso in cui la scomparsa sia:
  - a. denunciata a una Forza di Polizia, questa con riferimento:
    - (1) all'eventuale sussistenza di notizia di reato, informerà tempestivamente il Magistrato di Turno della Procura della Repubblica, valutando contestualmente la necessità di avviare le ricerche sul territorio. In caso di necessità d'avvio delle ricerche, in eventuale conformità a intese con il

Magistrato di turno, diramerà fax di ricerca alla sala operativa 118 e, per conoscenza, a tutte le sale operative degli Enti, innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire;

- (2) a semplice sparizione della persona, in caso di necessità d'avvio delle ricerche, diramerà immediatamente fax di ricerca alla centrale 118 e 115 e, per conoscenza, a tutte le Sale Operative degli ENTI innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire. Sarà contestualmente informato il Funzionario della Prefettura.
  - b. segnalata ai servizi di emergenza dei Vigili del Fuoco( 115), del 118 o ad altri ENTI, il ricevente diramerà immediatamente e per quanto sotto evidenziato fax di segnalazione al Prefetto, al Sindaco competente per territorio a tutte le Sale Operative degli ENTI, innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire;
2. La diramazione agli ENTI della notizia attinente alla sparizione della persona dovrà essere effettuata:
    - a. sia nel caso in cui la stessa sia stata geograficamente localizzata anche come latente possibilità in un'area più o meno vasta;
    - b. sia nell'eventualità che essa non sia già stata localizzata geograficamente, salvo l'eventualità che per la localizzazione siano attive iniziative di P.G. che suggeriscono la necessità di non diramare la notizia;
  3. Ricevuta l'informazione di scomparsa, la sua diramazione dovrà essere effettuata:
    - a. dal primo recepitore dell'informazione a mezzo fax e a mezzo telematico;
    - b. rimettendo contestualmente i fax, secondo il modello di cui all'allegato "A", alle Centrali 115 e 118 e a tutti gli altri Enti. Nella compilazione del suddetto modello, si avrà cura di indicare non soltanto ogni altro elemento descrittivo dello scomparso ma anche il luogo di presumibile sparizione con specificazione delle località dove avviare le ricerche, significando e stigmatizzando nel contempo se trattasi di:
      - (1) montagna;
      - (2) ambiente ipogeo;
      - (3) località lacustre o fiume;
      - (4) centro abitato.
    - c. trasmettendo agli indirizzi comunicati da ciascuna Amministrazione e quindi utilizzando i recapiti telefonici e/o telematici di cui all'allegato "B".

Tale diramazione costituirà il momento di allarme a tutte le altre strutture interessate.


Magistrato di turno, diramerà fax di ricerca alla sala operativa 118 e, per conoscenza, a tutte le sale operative degli Enti, innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire;

- (2) a semplice sparizione della persona, in caso di necessità d'avvio delle ricerche, diramerà immediatamente fax di ricerca alla centrale 118 e 115 e, per conoscenza, a tutte le Sale Operative degli ENTI innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire. Sarà contestualmente informato il Funzionario della Prefettura.
  - b. segnalata ai servizi di emergenza dei Vigili del Fuoco( 115), del 118 o ad altri ENTI, il ricevente diramerà immediatamente e per quanto sotto evidenziato fax di segnalazione al Prefetto, al Sindaco competente per territorio a tutte le Sale Operative degli ENTI, innescando le conseguenze di cui al punto 3. a seguire;
2. La diramazione agli ENTI della notizia attinente alla sparizione della persona dovrà essere effettuata:
- a. sia nel caso in cui la stessa sia stata geograficamente localizzata anche come latente possibilità in un'area più o meno vasta;
  - b. sia nell'eventualità che essa non sia già stata localizzata geograficamente, salvo l'eventualità che per la localizzazione siano attive iniziative di P.G. che suggeriscono la necessità di non diramare la notizia;
3. Ricevuta l'informazione di scomparsa, la sua diramazione dovrà essere effettuata:
- a. dal primo receptore dell'informazione a mezzo fax e a mezzo telematico;
  - b. rimettendo contestualmente i fax, secondo il modello di cui all'allegato "A", alle Centrali 115 e 118 e a tutti gli altri Enti. Nella compilazione del suddetto modello, si avrà cura di indicare non soltanto ogni altro elemento descrittivo dello scomparso ma anche il luogo di presumibile sparizione con specificazione delle località dove avviare le ricerche, significando e stigmatizzando nel contempo se trattasi di:
    - (1) montagna;
    - (2) ambiente ipogeo;
    - (3) località lacustre o fiume;
    - (4) centro abitato.
  - c. trasmettendo agli indirizzi comunicati da ciascuna Amministrazione e quindi utilizzando i recapiti telefonici e/o telematici di cui all'allegato "B".

Tale diramazione costituirà il momento di allarme a tutte le altre strutture interessate.

## ATTIVAZIONE DEL PIANO DI RICERCA

A informazione di allarme diramata, stante la necessità di individuare, in via preventiva, le modalità di gestione dell'intervento in modo mirato anche in relazione alla morfologia del territorio della provincia di Sondrio, si dispone:

- 
- a. il C.N.S.A.S. assumerà il coordinamento delle ricerche in ambiente montano, ipogeo e nelle zone impervie del territorio provinciale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 della Legge 21.03.2001, nr. 74;
  - b. il C.N.VV.F. assumerà il coordinamento delle ricerche in ambiente fluviale, lacustre e/o acqueo diverso da corsi d'acqua incanalati in forre, quindi diverso da quello inserito nell' ambiente ipogeo o in zona impervia, non compreso nel disposto normativo suindicato;
  - c. gli altri ENTI, porranno immediatamente in allarme le rispettive unità da impiegare nelle ricerche e nei soccorsi. Dette unità riceveranno in modo subitaneo le indicazioni dell'Autorità di coordinamento, che provvederà ad individuare e a segnalare immediatamente agli altri ENTI il punto operativo di coordinamento denominato Posto di Comando Avanzato (PCA). Gli ENTI provvederanno comunque a raggiungere l'area di ricerca con le risorse al momento disponibili e si raccorderanno immediatamente con detta Autorità di coordinamento; i Vigili del Fuoco metteranno a disposizione la propria centrale operativa mobile, (ove non già impiegata in altri scenari);
  - d. se interessante l'ambiente montano, ipogeo e le zone impervie del territorio provinciale, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, in collaborazione e/o in accordo con il Corpo Forestale dello Stato nel caso di aree boschive ancorché montane o di alpeggi di altitudine, si renderà immediatamente operativo per l'eventuale svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria c.d. di "alta/media quota", fatte salve le indicazioni di coordinamento tra le forze di Polizia;
  - e. se interessante l'ambiente fluviale o i fondi valle, l'Arma territoriale dei Carabinieri si renderà immediatamente operativa per l'eventuale svolgimento delle funzioni di Polizia Giudiziaria;
  - f. ogni Ente, verificata la disponibilità del mezzo aereo/gruppo cinofili ne darà comunicazione al Responsabile del Centro di Coordinamento:

(1) aerea e/o elicotteristica, fornendo al responsabile di coordinamento la disponibilità all'impiego del velivolo dell'Amministrazione di appartenenza. Il coordinatore del Posto di Comando Avanzato valuterà detto impiego nell'ambito del piano di ricerca avvalendosi della componente di volo del :

- a. Servizio 118;
- b. Guardia di Finanza;
- c. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- d. Arma dei Carabinieri;
- e. Polizia di Stato;
- f. Corpo Forestale dello Stato;
- g. altro.

- (2) Cinofila per la ricerca di persone disperse, sia in valanga sia in maceria sia in superficie, fornendo al coordinatore del PCA di coordinamento la disponibilità all'impiego della stessa unità. Peraltro, ogni ente partecipante alla ricerca potrà condurre con sé la propria unità cinofila.

Gli altri Enti di cui al punto D,1, lett. b,c,d,e,f,g,h,i,j, faranno convergere verso il Centro di Coordinamento le rispettive risorse disponibili per le ricerche, ove ritenuto necessario dal Responsabile del Centro di Coordinamento. In particolare su richiesta del Responsabile del Centro di Coordinamento, la Protezione civile dovrà garantire un adeguato sistema di supporto logistico atteso che il personale impiegato nelle ricerche necessita di assistenza presso il Centro di Coordinamento.

Il Sindaco del Comune interessato provvederà a garantire l'adeguata assistenza logistica e di sostentamento delle persone e degli animali impiegati nelle ricerche.

2. Tutti i soggetti di cui al punto H.1. invieranno un loro rappresentante nel punto di coordinamento delle operazioni. Detti rappresentanti costituiranno il punto di contatto con le rispettive amministrazioni e saranno i delegati a fornire le indicazioni necessarie al pieno controllo delle varie fasi del piano di ricerca. In alternativa, per mezzo degli strumenti tecnici ritenuti più opportuni, manterranno contatto diretto con il coordinatore del PCA.
3. Contestualmente, la Prefettura, nell'esercizio del generale potere di coordinamento spettante ex lege nella gestione delle emergenze, informerà i propri referenti – quelli previsti dalle Circolari del Ministero dell'Interno citate in premessa – dell'attivazione del piano di ricerca mentre Polizia di Stato e Carabinieri procederanno alla informatizzazione dei dati secondo gli standard previsti da separata normativa concernente le persone scomparse e i cadaveri di persone non identificate.
4. La Prefettura è identificata quale unica Autorità per la diramazione di notizie concernenti la scomparsa, fermo restando le eventuali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria o che perverranno dalle Forze di PG incaricate dello svolgimento di investigazioni eventualmente innescate.

## I. ATTIVAZIONE DELL' UNITÀ DI RICERCA

1. L'Autorità competente a coordinare, nei modi suindicati, l'attività di ricerca e soccorso (C.N.S.A.S. o C.N.VV.F.) individuerà il nominativo di colui che sarà responsabile del coordinamento del Posto di Comando Avanzato. Detto nominativo deve essere comunicato immediatamente alla centrale operativa del 118 che subitaneamente lo riverserà alle Sale Operative dei vari ENTI. Il 118 avrà cura di trasmettere il nominativo del coordinatore, i suoi recapiti telefonici e/o, telematico e/o radio (con frequenza di trasmissione).
2. Il responsabile del coordinamento farà affluire sull'area in cui concentrare le ricerche le eventuali ulteriori unità e mezzi degli ENTI che saranno chiamati a operare e che saranno già pronte a intervenire sulla base dell'allarme diramato. Detto responsabile comunicherà l'ubicazione geografica del posto di coordinamento.

## J. PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO E COLLEGAMENTI

1. La pianificazione delle operazioni sarà effettuata dal coordinatore del PCA che provvederà a:
  - a. individuare la zona di ricerca, fornendo idonea cartografia a tutti i rappresentanti dei diversi ENTI partecipanti al coordinamento;
  - b. formare le squadre di ricerca in ragione delle peculiarità tecnico – operative del personale del singolo ente intervenuto ed assegnare loro i territori da controllare;
  - c. fornire le indicazioni dei canali radio/frequenze radio per il mantenimento dei collegamenti;
  - d. fornire ogni ulteriore eventuale indicazione alla esecuzione delle ricerche, ivi compresi i dettagli per la logistica ed il vettovagliamento del personale impiegato in ricerca;
  - e. mantenere i contatti con il Sindaco del luogo interessato e dei relativi servizi sociali;
  - f. mantenere i contatti con il funzionario delegato dal Prefetto per la tenuta dei rapporti con i familiari dello scomparso, per fornire possibili informazioni sulle battute di ricerca e sulle circostanze dell'evento, fermo restando che la divulgazione di tali notizie se attinenti ad un fatto collegato ad investigazioni di Polizia Giudiziaria (PG) dovranno essere autorizzate dal Procuratore della Repubblica o su sua delega dal Sostituto di turno. Il funzionario prefettizio manterrà anche i collegamenti con le associazioni eventualmente individuate per il sostegno legale e psicologico ai familiari.

## K. GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. Il coordinatore del Posto di Comando Avanzato, di concerto con i rappresentanti degli ENTI, individuerà l'area/aree su cui concentrare le operazioni di ricerca e le relative tipologie, attribuendo gli incarichi relativi anche utilizzando squadre miste.
2. Nel caso in cui le ricerche si protraggano per più giorni, l'Autorità responsabile provvederà a proseguire nell'attività di coordinamento sino a termine esigenze.
3. Nel caso in cui, l'esito delle ricerche determini il ritrovamento del disperso:
  - a. ferito o traumatizzato: il responsabile verificherà la necessità di un suo recupero, coordinandosi con il medico del COEU 118, sulla base delle eventuali necessità mediche evidenti riscontrate dai ritrovatori. Nel caso in cui le ferite o i traumi lesivi siano evidentemente riconducibili a fatti non chiaramente giustificabili, fermo restando le priorità mediche dirette a salvaguardare la vita umana ovvero a salvaguardare l'incolumità dei soccorritori:

(1) se in montagna o in ambiente ipogeo o in forra, il C.N.S.A.S. cederà il coordinamento delle attività al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, sul luogo del ritrovamento, assumerà la direzione delle



operazioni di PG di competenza per evitare che i luoghi siano impropriamente modificati, procederà alla esecuzione delle attività di PG di competenza e curerà le comunicazioni con il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio e al collegamento operativo con le altre Forze di Polizia interessate alle investigazioni e agli accertamenti di PG. Qualora in aree boscate o di alpeggi montani, previo intese dirette comunicate al coordinatore del PCA, il Soccorso Alpino della GdF potrà avvalersi o cedere il coordinamento delle attività al Corpo Forestale dello Stato. A seguito del trasferimento a fondo valle o in centro abitato del ferito o traumatizzato, le evidenze ritenute necessarie di un eventuale approfondimento investigativo saranno trattate dall'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Polizia di Stato, rispettivamente, nel caso in cui l'infortunato sia trasferito in abitato diverso da Sondrio o a Sondrio, in coordinamento con la Forza di Polizia operante in quota;

- (2) se in fiume e/o in ambiente lacustre, sito all'esterno della città di Sondrio, il C.N.VV.F. cederà il coordinamento delle attività all'Arma dei Carabinieri che assumerà la direzione delle operazioni di PG di competenza per evitare che i luoghi siano impropriamente modificati e procederà alle esecuzione delle attività di PG di competenza, ivi comprese le comunicazioni al Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio e al collegamento operativo con le altre Forze di Polizia interessate alle investigazioni e agli accertamenti di PG. Nella città di Sondrio, la competenza di PG è attribuita alla Polizia di Stato. Per quanto concerne le attivazioni a cura del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sul territorio comunale della città di Sondrio, troveranno applicazione i criteri previsti nel "Piano Coordinato di Controllo del Territorio" di cui alla circolare 10 maggio 2003, così come parzialmente modificata con circolare del 23 marzo 2006. Le predette Forze dell'Ordine effettueranno a rotazione i servizi di controllo nel sopradistinto ambito territoriale, secondo le modalità stabilite nel citato piano;

b. deceduto:

- (1) se in montagna o in ambiente ipogeo o in forra, il C.N.S.A.S. cederà il coordinamento delle attività al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che, sul luogo del ritrovamento, assumerà la direzione delle operazioni di PG di competenza, per evitare che i luoghi siano impropriamente modificati, procederà all' esecuzione delle attività di PG di competenza e curerà le comunicazioni con il Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio ed al collegamento operativo con le altre Forze di Polizia interessate alle investigazioni ed agli accertamenti di PG. Qualora in aree boscate o di alpeggi montani, previo intese dirette comunicate al coordinatore del PCA, il Soccorso Alpino della GdF potrà avvalersi o cedere il coordinamento delle attività al Corpo Forestale dello Stato. A seguito del trasferimento a fondo valle o in centro abitato, le evidenze ritenute necessarie di un eventuale approfondimento investigativo saranno trattate dall'Arma dei Carabinieri ovvero dalla Polizia di Stato, rispettivamente, nel caso in

cui l'infortunato sia trasferito in abitato diverso da Sondrio o a Sondrio, in coordinamento con la Forza di Polizia operante in quota;

(2) se in fiume e/o in ambiente lacustre, sito all'esterno della città di Sondrio, il C.N.VV.F. cederà il coordinamento delle attività all'Arma dei Carabinieri che assumerà la direzione delle operazioni di PG di competenza per evitare che i luoghi siano impropriamente modificati e procederà alle esecuzioni delle attività di PG di competenza, ivi comprese le comunicazioni al Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sondrio e al collegamento operativo con le altre Forze di Polizia interessate alle investigazioni e agli accertamenti di PG. Nella città di Sondrio, la competenza di PG è attribuita alla Polizia di Stato. Nella città di Sondrio, la competenza di PG è attribuita alla Polizia di Stato. Per quanto concerne le attivazioni a cura del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri sul territorio comunale della città di Sondrio, troveranno applicazione i criteri previsti nel "Piano Coordinato di Controllo del Territorio" di cui alla circolare 10 maggio 2003, così come parzialmente modificata con circolare del 23 marzo 2006. Le predette Forze dell'Ordine effettueranno a rotazione i servizi di controllo nel sopradistinto ambito territoriale, secondo le modalità stabilite nel citato piano;

4. Al termine dei rilievi, in accordo e su direttiva del Magistrato di turno, la Forza di P.G. operante - avvalendosi della collaborazione degli altri partecipanti all'unità di coordinamento - provvederà a interessare l'Autorità inizialmente responsabile del coordinamento delle ricerche per il recupero della salma del caduto, contestualmente informando l'Azienda Sanitaria o il Sindaco per ottenere la disponibilità della camera mortuaria.

5. La responsabilità del recupero del caduto, in ambiente:

a. montano, ipogeo e per le zone impervie, è attribuito alla relativa autorità di coordinamento (C.N.S.A.S.) ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge 74/2001, con la collaborazione degli altri Enti intervenuti sul posto;

b. fluviale e/o lacustre, è attribuito all'autorità di coordinamento C.N.VV.F. che potrà avvalersi della collaborazione degli altri enti intervenuti sul posto.

#### L. SOSPENSIONE O CHIUSURA DELLE RICERCHE

1. La sospensione o la chiusura delle ricerche sarà deciso dal responsabile del coordinamento operativo, previo assenso del Prefetto e fatte salve le eventuali indicazioni dell'Autorità Giudiziaria.

2. La sospensione o la chiusura dovrà essere manifestata ai partecipanti degli ENTI facenti parte dell'unità di coordinamento e alla centrale operativa 118. Detti partecipanti provvederanno a informare l'Ente di appartenenza.

#### M. RAPPORTO FINALE

1. Conseguentemente alla sospensione o alla chiusura delle ricerche, l'unità di coordinamento incaricata di gestire sul terreno la singola ricerca, con riferimento alla quale è intervenuta attivazione, provvederà a tenere una riunione informale per discutere ed individuare eventuali anomalie operative utili al miglioramento delle strategie e delle tattiche inerenti le tecniche di ricerche e soccorso.
2. L'esito di tale riunione, sarà formalizzata in un documento sintetico che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti al rapporto finale e che ne riceveranno copia per inoltrarlo alla amministrazione di competenza per quanto di relativo interesse.

#### N. RAPPORTI CON FAMILIARI DEGLI SCOMPARI

1. Sono mantenuti dal funzionario delegato dal Prefetto, secondo le modalità sopra indicate.

#### O. RAPPORTI CON I MASS MEDIA

1. Nei casi diversi dalla scomparsa di persona connessa a reato e quindi a indagini di PG, i rapporti con i mass media saranno mantenuti dal Prefetto che curerà la divulgazione delle notizie evidenziando, nel contempo, la partecipazione di tutti gli attori della attività di ricerca e soccorso di cui sopra.
2. Nei casi di scomparsa di persona connessa a reato e quindi a indagini di PG, si dovrà acquisire il previo assenso della Procuratore della Repubblica alla divulgazione delle notizie ai mass media e in tal caso i rapporti con questi ultimi saranno divulgati a cura della Forza di Polizia incaricata delle indagini. Il rappresentante della Forza di Polizia avrà sempre cura di citare la partecipazione di tutti gli attori della attività alle attività di ricerca.

#### P. NORME RESIDUALI

1. Il presente piano, potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni, a decorrere da un anno dalla sua sottoscrizione, o comunque allorquando se ne manifesti la necessità.
2. Il presente piano espleterà piena efficacia a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

Sondrio, 10 gennaio 2011

Il Prefetto di Sondrio

Arcidiacono Casi

Il Presidente della provincia di Sondrio

Monico Letta

Il Procuratore della Repubblica presso  
il tribunale di Sondrio

Roberto Godeani

Il Questore di Sondrio

Roberto M.

Il Comandante provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri di Sondrio

Ten. Col. G. G. G.

Il Comandante provinciale  
della Guardia di Finanza di Sondrio

Col. Marco G. G.

Il Comandante provinciale  
del Corpo Forestale dello Stato

Luigi G. G.

Il Comandante provinciale Vigili del Fuoco

Luigi G. G.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico  
Sezione di Sondrio

Luigi G. G.

Il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza  
di Sondrio

Luigi G. G.